



Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
GRADO

Sezione Tecnico – Amministrativa / Operativa
U.O. Tecnica – A/S – Sic. Nav.

Indirizzo telegrafico: CIRCOMARE GRADO

Web: www.grado.guardiacostiera.it

e-mail: cp-grado@pec.mit.gov.it – Tel. 043180050 – Fax. 043181542

P.D.C.: C° 1ª CI Np MORSICATO A.

Cod. Amministrazione: M_TRA - Cod. AOO: CPGRA

REG. UFFICIALE REG. EMERGENZA Uscita

Prot. n. 02.03.09/_____ - Data _____

Al Circolo Nautico Porto S.Margherita a.s.d.
info@cnsn.org

e, p.c. Ufficio Circondariale Marittimo
Sezione Tecnico/Amministrativa
U.O. Demanio - Tecnica
30021 – CAORLE (VE) -

Argomento: Manifestazione velica denominata “La Ottanta” prevista nei giorni 6 e 7 aprile 2019.-

VIA PEC

(Spazio riservato a
protocolli, visti e
decretazioni)

Riferimento: Istanza assunta a prot. n.1577 del 21 febbraio 2019.

Per opportuna conoscenza, si comunica che, per quanto di competenza, questo Comando ha provveduto ad emettere apposita Ordinanza atta a disciplinare lo svolgimento della manifestazione velica in argomento nella propria area di giurisdizione.

L'organizzatore, oltre ad attenersi a quanto prescritto nei pertinenti provvedimenti ordinativi emanati dagli Uffici Circondariali Marittimi di Caorle e di Grado, dovrà rispettare le disposizioni contenute nell'ordinanza 33/01 del 16 novembre 2001, inerente alla disciplina della rada di Grado/Porto Nogaro, nonché prendere visione di eventuali ordinanze in vigore nella giurisdizione di questo Ufficio, consultabili sul sito istituzionale www.guardiacostiera.it/grado. Si raccomanda, infine, la rigorosa osservanza delle norme previste dal Regolamento per prevenire gli abbordi in mare COLREG '72, segnatamente per quanto attiene all'attraversamento degli schemi di separazione del traffico.

Ad ogni buon fine, si allega, copia dell'Ordinanza n° 19/19 del 2 aprile 2019.-

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Francesca GODINO

Documento informatico firmato
digitalmente
ai sensi del D.lgs 07/03/2005 n. 82

Firmato Digitalmente da/Signed by:
FRANCESCA GODINO

In Data/On Date:
mercoledì 3 aprile 2019 08:48:46



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI GRADO

ORDINANZA N. 33/01

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Grado:

- VISTA la circolare n. 23 serie II, Titolo Polizia e Sicurezza dei Porti – Vigilanza Costiera del 23.06.1994 della Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione
- VISTA la propria Ordinanza n. 14/99 in data 10 giugno 1999 di approvazione del "Regolamento per la navigazione, la sosta e la precedenza agli accosti delle navi e dei galleggianti nel porto di Porto Nogaro e Torviscosa";
- VISTO l'art. 2 a) del suddetto regolamento che individua l'avamposto quale rada, definendola "la zona di mare adiacente il canale di ingresso di Porto Buso riservata all'ancoraggio delle navi in attesa di ormeggio;
- RITENUTO opportuno e necessario, in considerazione che il suddetto tratto di mare è interessato dalla presenza di condotte sottomarine suscettibili di essere danneggiate da eventuali operazioni di ancoraggio da parte delle navi scalanti il porto di Porto Nogaro e Torviscosa, individuare una precisa area geografica da destinare a zona di ancoraggio delle suddette navi;
- VISTI i pareri dell'Ufficio Locale Marittimo di Porto Nogaro e dei Pratici Locali;
- VISTI gli articoli 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

ORDINA

ARTICOLO 1

(zona destinata all'ancoraggio delle navi)

La rada di Porto Nogaro, meglio evidenziata nell'allegata planimetria costituente parte integrante della presente Ordinanza è l'area antistante il passo marittimo di accesso di Porto Buso compresa tra le congiungenti i seguenti punti:

- | | |
|--|--|
| 1) lat. 45° 39',5 N – long. 013° 17' E | 2) lat. 45° 39',5 N – long. 013° 19' E |
| 3) lat. 45° 38' N – long. 013° 17' E | 4) lat. 45° 38' N – long. 013° 19' E |

ARTICOLO 2

(modalità di accesso alla zona riservata all'ancoraggio delle navi)

- 2.1 i Comandanti delle unità dirette alla zone di ancoraggio della rada devono contattare con congruo anticipo, via VHF canale 16, l'Autorità Marittima per comunicare l'ora di previsto arrivo in rada.
- 2.2 una volta raggiunto il punto di fonda, dovrà essere comunicata la posizione alla predetta Autorità Marittima fornendo le coordinate geografiche (latitudine e longitudine) del punto di ancoraggio.
- 2.3 in caso di congestionamento della rada ovvero per impossibilità di dare fondo nella predetta zona, l'Autorità Marittima potrà autorizzare l'ancoraggio delle navi che ne facciano richiesta individuando gli eventuali punti di fonda nell'area a Sud del parallelo di latitudine 45°38' N.

ARTICOLO 3

(norme per la sosta delle navi nella rada)

- 3.1 le navi in sosta nella rada di Porto Nogaro e Torviscosa devono dare fondo in una posizione all'interno della zona definita dall'art.1 adottando tutti quegli accorgimenti necessari al fine di evitare la sovrapposizione del proprio cerchio di fonda con quello di altre navi eventualmente presenti in rada;
- 3.2 i galleggianti e le unità non autopropulse che sostano all'ancoraggio in rada devono essere assistite continuativamente da un idoneo rimorchiatore che deve permanere nelle immediate vicinanze;
- 3.3 durante la sosta nella rada, a bordo delle navi deve essere mantenuto un regolare turno di guardia, garantendo una rapida manovra dell'unità in caso di necessità;
- 3.4 le navi alla fonda devono effettuare un servizio di ascolto continuo sul canale VHF 16 e devono informare le competenti Autorità Marittime di qualsiasi evento straordinario che possa pregiudicare la salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezza della navigazione e/o costituire pericolo per l'ambiente marino;
- 3.5 le navi che trasportano merci pericolose devono mostrare, in aggiunta ai segnali e fanali di fonda previsti dalla regola 30 a), b) e c) della COLREG 72,
 - di giorno: bandiera "B" del Codice internazionale dei Segnali;
 - di notte: fanale a luce rossa visibile a giro d'orizzonte.

ARTICOLO 4

(divieti operanti nella rada)

Nella zona destinata all'ancoraggio delle navi destinate a scalare il porto di Porto Nogaro e Torviscosa di cui all'articolo 1 della presente Ordinanza sono istituiti i seguenti divieti:

- 4.1 le navi in uscita / ingresso dal passo marittimo di accesso di Porto Buso devono transitare all'esterno della zona di fonda di cui all'art. 1;
- 4.2 le unità da diporto e da pesca, in navigazione nella rada di Porto Nogaro e Torviscosa, dovranno sempre lasciare libera la rotta alle navi in manovra nella zona di ancoraggio;
- 4.3 nell'ambito della rada sono vietate le immersioni subacquee.

ARTICOLO 5

(norme finali)

E' fatto obbligo a chiunque osservare e far osservare la presente Ordinanza .

I contravventori della presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno 01 dicembre 2001

Grado, 16 novembre 2001

IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Diego TOMAT



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI GRADO

ORDINANZA n.19/2019
REGATA VELICA "LA OTTANTA"

Località: GRADO

Data: 06/04/2019 partenza alle ore 09.00 da Caorle - 07/04/2019 arrivo alle ore 19.00 a Caorle;

Organizzatore: CIRCOLO NAUTICO PORTO S. MARGHERITA a.s.d.

Recapito: 336829581 - fax 0421/1880234 info@cnsm.org

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Grado;

VISTA la nota assunta a protocollo n. 1577 in data 21/02/2019 con la quale il Circolo Nautico Porto Santa Margherita a.s.d., con sede in via Pigafetta 18 – Caorle (VE) – CAP 30021, d'ora in avanti denominato "organizzatore", ha chiesto il nulla-osta ad effettuare una regata velica denominata "LA OTTANTA", alla quale parteciperanno circa 60 unità dalle ore 09:00 del 06 aprile 2019 alle ore 19:00 del 07 aprile 2019 (partenza da Caorle) con percorso di andata e ritorno: Partenza Quadrilatero (**PARTENZA** Lat. 45°34'N – Long.012°52.8'E - Lat. 45°36'N – Long.012°55'E - Lat. 45°35.7'N – Long.012°55.4'E - Lat. 45°34'N – Long.012°53.8'E) - boa di virata (**BOA 1** Lat.45°39.6' N – Long. 013°20.9' E)- boa virata (**BOA 2** Lat. 45°37'N– Long. 013°34'E) – Boa di virata (**BOA 3** - Lat. 45°32.9'N - 013°32.7'E) Boa arrivo (**BOA ARRIVO** Lat. 45°34.75'N – Long.012°52.7'E) previsto per le ore 19.00 del 7 aprile 2019 circa.

VISTA la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg '72), resa esecutiva con legge n° 1085 del 21 dicembre 1977;

RITENUTO necessario disciplinare la navigazione nel tratto di mare ricadente nella giurisdizione di questo Ufficio Marittimo, interessato dalla regata di cui sopra, al fine di garantire la sicurezza della navigazione e prevenire il verificarsi di possibili incidenti;

VISTI gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

che dalle ore 09:00 del 6 aprile 2019 alle ore 19:00 del 7 aprile 2019, lungo il percorso sotto indicato e meglio specificato nella planimetria allegata, sarà effettuata una regata velica denominata "LA OTTANTA", organizzata dal Circolo Nautico Porto Santa Margherita a.s.d.

Campo di regata Andata e Ritorno	
PARTENZA il 06/04/2019 alle ore 09.00 da Caorle	QUADRILATERO DI PARTENZA Lat.45°34.0'N – Long.012°52.8'E Lat.45°36.0'N – Long.012°55.0'E Lat.45°35.7'N – Long.012°55.4'E Lat.45°34.0'N – Long.012°53.8'E
ARRIVO il 07/04/2019 alle ore 19.00 a Caorle	BOA 1 - Lat.45°39.6'N – Long.013°20.9'E BOA 2 - Lat.45°37.0'N – Long.013°34.0'E BOA 3 - Lat. 45°32.9'N - 013°32.7'E BOA ARRIVO Lat. 45°34.75'N – Long.012°52.7'E

ORDINA

ai soli fini della sicurezza della navigazione e per la propria area di giurisdizione:

Art. 1 - Interdizione del campo di gara

Dalle ore 09:00 del 6 aprile 2019 alle ore 19:00 del 7 aprile 2019 (partenza/arrivo a Caorle) sino al termine della manifestazione, lungo il percorso in questione, è vietato:

- I. navigare ad una distanza inferiore a 100 (cento) metri dalle unità regatanti;
- II. ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- III. praticare la balneazione;
- IV. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- V. svolgere attività di pesca di qualunque natura.

Art. 2 – Deroghe

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità facenti capo all'organizzatore della regata in servizio di assistenza ai partecipanti alla manifestazione;
- le unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

Tutte le unità che a qualunque titolo accedono all'interno del campo di gara sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento telefonico o via VHF.

Art. 3 – Condotta delle unità in prossimità del campo di gara

Le unità in navigazione a distanza inferiore a 300 mt. dai limiti esterni del campo di gara dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione alla navigazione delle unità partecipanti alla manifestazione, in considerazione della loro tipologia e valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art. 4 - Disposizioni finali e sanzioni

La presente Ordinanza, rilasciata nell'ambito delle competenze di questa Autorità Marittima al fine di disciplinare la sicurezza della navigazione, non esonera il titolare della Società incaricata dei lavori dell'acquisizione di ogni altra eventuale autorizzazione e/o nulla osta prescritto dalle norme relative all'esercizio dell'attività in argomento.

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi della vigente normativa, in ragione della fattispecie violata.

I contravventori alla presente Ordinanza saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare a persone o cose in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni impartite.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/grado, nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Grado, 02/04/2019

IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Francesca GODINO

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 07/03/2005, n. 82